



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Antonello BARRETTA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
137	15/05/2026	216	02	03

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 per la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 101 co. 1 e 133 co. 1 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato dall'ARPAC Dipartimento di Caserta con nota 64874/2022. Trasgressore: Legale Rappresentante I.M.A. Industrie Meridionali Alimentari s.r.l. Obbligato in solido: I.M.A. Industrie Meridionali Alimentari s.r.l.

IL DIRIGENTE

VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava un controllo di sopralluogo e prelievo presso L'Azienda **Industrie Meridionali Alimentari s.r.l** in data 25/10/2022 da cui scaturivano:
 1. verbale di sopralluogo e prelievo n. 113/DSF/22 del 25/10/2022;
 2. Rapporto di prova N° 502P del 24.11.2022;
 3. Verbale Apertura Campione N. 502p;
- Che, per quanto di competenza sanzionatoria di questo Ufficio, dalle attività ispettive emergeva:
 1. *“dal rapporto di prova ARPAC n N° 502P del 24.11.2022, allegato alla presente trasmissione, risulta che è stato effettuato uno scarico di acque reflue non conforme ai valori limite previsti dalla Tab. 3 Allegato 5 Parte III D.Lgs. 152/06 e s.m. e i per scarico in acque superficiali, per il parametro AZOTO AMMONIACALE, in violazione dell'art. 101 comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m. e i, cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art. 133 comma 1, dello stesso D. Lgs. 152/06 e s.m.i;*
 2. *il superamento del parametro Azoto Ammoniacale riportato al punto 1 è verosimilmente dovuto alla bassa concentrazione di Ossigeno Disciolto riscontrata in vasca di ossidazione all'atto del sopralluogo (0,17ppm), che comporta una bassa efficienza del processo di nitrificazione;”*
- Pertanto, ARPAC contestava, con nota 64874/2022
*****OMISSIS*****
*****, in qualità di rappresentante legale dell'azienda I.M.A. Industrie Meridionali Alimentari s.r.l., la violazione dell'art. 133 co. 1 del D.lgs 152/2006;
- Che sono pervenute memorie difensive in data 10/01/2023 acquisite al PG/2023/11947
- Che tutti i documenti sopra menzionati si intendono, qui, integralmente riportati.

RILEVATO

- Che i verbali ARPAC in oggetto risultano correttamente e tempestivamente notificati;
- Che, dal verbale di accertamento, risulta che il ricettore dello scarico dello scarico era il corpo idrico superficiale, Rio Ferrovia-Fosso;
- Che, dal rdp 502P/2022 dell'Area Analitica di Caserta, lo sfioramento per il parametro Azoto Ammoniacale era tra il 25 ed 50 per cento superiore al limite consentito, calcolando anche l'incertezza di misura calcolata;
- Che, dal rapporto di prova prodotto tramite memorie difensive, Studio Marino Srl rdp 24760/2022 del 24/11/2022, data prelievo 14/11/2022, si evince il completo ripristino dello scarico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”*;
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi*

idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”;

- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;*
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 140: *“Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.”*
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”;*
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali;

CONSIDERATO IN FATTO

- Che non sussistono esimenti nei confronti del Sig. *OMISSIS*;
- Che la sanzione base di cui sopra, calcolata in base a quanto stabilito dal Decreto Dirigenziale n. 242/2011 sez. Sanzioni Amministrative ed in applicazione dell'art. 140 così come graduata all'interno dello stesso Decreto, la sanzione ammonta ad € 3.000,00 pari al minimo edittale.

VISTO

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 comma 2 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- La DGRC n. 676 del 30/09/2026.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con Protocollo N.0436960/2026 del 12/05/2026 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

- Di _____ ingiungere _____ al _____ sig. _____ Sig. _____
*****OMISSIS*****
*****, legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della Ditta I.M.A. Industrie Meridionali Alimentari

s.r.l. in qualità di trasgressore ed alla ditta I.M.A. Industrie Meridionali Alimentari s.r.l. (****OMISSIS****), quale obbligato in solido, il pagamento della somma di € 3.000,00 (Tremila/00) entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui alla nota di contestazione in oggetto, elevata dall'ARPAC - Dipartimento di Caserta.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
- ****OMISSIS**** - Codice tributo: 531

Oppure

- I.M.A. Industrie Meridionali Alimentari s.r.l. - codice tributo: 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo autorizzazioniambientali.caserta@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOS la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario, quantificati nella lettera di trasmissione del presente Decreto. Lo stesso atto viene notificato, per conoscenza, all'Autorità che ha elevato la contestazione.

Antonello BARRETTA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa